

## **Parere n. 62 del 10/10/2007**

**PREC381/07**

**Oggetto:** istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla dott. Carlo Agnese s.p.a. - lavori di restauro e riqualificazione del complesso monumentale denominato "Torre dei Balivi" in Aosta. S.A: Regione Autonoma Valle d'Aosta.

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

### **Considerato in fatto**

In data 15 febbraio 2007 la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha bandito la gara a procedura ristretta indicata in oggetto.

In data 24 luglio 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'impresa dott. Carlo Agnese s.p.a. rivendica il diritto ad essere invitata alla gara indicata in oggetto, essendo la stessa risultata aggiudicataria di un precedente appalto integrato relativo alla progettazione ed esecuzione dei lavori, in relazione al quale la S.A. ha assunto la decisione di recedere dal contratto.

Inoltre, secondo l'impresa istante, la S.A., ha agito in violazione dell'articolo 68 del d.P.R. 554/1999, in base al quale la lettera di invito a presentare offerta è inviata ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione del bando, pena l'annullamento della procedura.

In sede di istruttoria procedimentale, la S.A. ha rappresentato l'inesistenza, a suo avviso, di alcun diritto in capo all'impresa istante ad essere invitata alla gara in esame, avendo dovuto la stessa presentare rituale domanda di partecipazione.

Infatti, prosegue la S.A., la normativa prevede l'ipotesi delineata dall'istante solo in relazione a quanto prescritto dall'articolo 132 del d. Lgs. n. 163/2006, relativo alle varianti in corso d'opera, nel caso in cui, per errore dell'amministrazione nella redazione del progetto esecutivo, non si possa procedere alla realizzazione dell'opera e dette varianti eccedono il quinto dell'importo originario di contratto. In tale caso, la S.A. procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

Tuttavia, nel caso in esame, prosegue la S.A., non si verte in tale fattispecie.

Per quanto attiene alla ritenuta violazione dell'articolo 68 del d.P.R. 554/1999, la Regione Valle d'Aosta evidenzia che detto articolo si riferisce esclusivamente alle gare volte all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e non anche agli appalti di lavori pubblici.

In data 10 ottobre 2007 si è tenuta una audizione nel corso della quale è stato ribadito quanto acquisito agli atti.

### **Ritenuto in diritto**

Per la risoluzione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità, si deve preliminarmente evidenziare che tra l'originario appalto integrato e la procedura ristretta in esame, non sussistono elementi di continuità se non la necessità, per la Stazione appaltante, di realizzare l'opera in questione.

L'appalto in esame rappresenta una nuova procedura di gara, in relazione alla quale l'impresa istante avrebbe dovuto presentare specifica domanda di partecipazione.

Infatti, l'ipotesi invocata dall'impresa istante si delinea esclusivamente nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 132, comma 4, del d.Lgs. n. 163/2006 (che

riprende quanto in precedenza statuito dall'articolo 25, comma 4, della legge 109/1994) relativo alle varianti conseguenti ad errori del progetto esecutivo, eccedenti il quinto dell'importo originario del contratto, che pregiudicano la realizzazione dell'opera.

Per quanto attiene al mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 68 del d. P.R. 554/1999, si precisa che l'articolo in questione concerne i termini per l'invio della lettera di invito nelle procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e non negli appalti di lavori pubblici, la cui disciplina in materia è invece contenuta nell'articolo 79 del regolamento stesso.

Il medesimo decreto 554/1999, all'articolo 79, disciplina i termini per le gare relative agli appalti di lavori pubblici.

In base a quanto sopra considerato

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante è conforme alla normativa di settore.

Il Consigliere Relatore: Alessandro Botto

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 31 ottobre 2007